

## COMUNE DI VERNIO

### **Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione - Anno 2021.**

Indetto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 6 aprile 2009, della comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana-Settore Politiche Abitative, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 206 del 8 marzo 2021, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27 settembre 2021, della L.R. 2\2019, della legge 431\1998 e visti gli atti della Giunta Comunale di Vernio

### **SI RENDE NOTO CHE**

a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati possono presentare domanda presso il Comune di residenza per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

#### **Articolo 1.**

#### **Requisiti e condizioni per l'ammissione.**

1. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere residente nell'immobile per cui il contributo è richiesto, il quale deve essere posto all'interno del territorio del Comune di Vernio;
  - b) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, che deve avere ad oggetto un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla propria residenza anagrafica, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione, di un **valore compreso tra gli € 3.000,00 e gli € 7.200,00 annuali**. Il contratto deve essere regolarmente registrato ovvero depositato per la registrazione, deve essere in regola con le registrazioni annuali ovvero in alternativa il proprietario dell'immobile deve avere aderito alla disciplina della "cedolare secca". La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata da un qualunque soggetto appartenente al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione registrato;
    - tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
  - c) non essere assegnatario, insieme ai componenti della famiglia anagrafica, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
  - d) non essere titolare, insieme ai componenti della famiglia anagrafica, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune che ha indetto il presente bando ovvero nei comuni limitrofi. Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie abitabile utile sia non inferiore a 30 mq per una persona, a 45 mq per due persone, a 55 mq per tre persone, a 65 mq per quattro persone, 75 mq per cinque persone, 95 mq per sei persone ed oltre così come stabilito alla lettera c) della Tabella "A", allegata alla L.R. 96\1996 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) non essere titolare, insieme ai componenti della famiglia anagrafica, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi ovvero locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti da ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato non adeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi art. 12, comma 8 della L.R. 2\2019;
- f) non essere titolare, insieme ai componenti della famiglia anagrafica, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica nel caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, rilevabile dalla dichiarazione ISEE, mentre valore degli immobili situati all'estero è determinato applicando i parametri IVIE, rilevabile dalla dichiarazione ISEE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- g) le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) non si applicano quanto il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrano le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o di altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- h) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nonché il non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componenti come fissati;
- i) essere in possesso di una Attestazione ISEE, ovvero ricevuta di presentazione della DSU, che certifichi un valore ISE, Indicatore della Situazione Economica, calcolato ai sensi del DPCM 159\2013 e successive modificazioni ed integrazioni
- non superiore ad € 28.727,25 (ventottomilasettecentoventisette/25);
  - che consenta il collocamento del nucleo richiedente in una delle due seguente fasce di ISE
    - **FASCIA “A”**: valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2020, corrispondenti ad € 13.405,08 (tredicimilaquattrocentocinque/08) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
    - **FASCIA “B”**: valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 e l'importo di € 28.727,25 (ventottomilasettecentoventisette/25) rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 24%, inoltre il valore ISEE non deve essere superiore ad € 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00);
      - nel rispetto della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27 settembre 2021, che recepisce quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del

19 luglio 2021, è altresì consentita la partecipazione al bando anche a quei nuclei familiari in possesso di una Attestazione ISEE, in corso di validità senza omissioni e difformità, con valore ISEE **non superiore** ad € 35.000,00 che attestano di avere subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una **perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%**. Per questi ultimi il valore ISE da considerare come requisito di cui al precedente punto e sul quale calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dall'Attestazione ISEE corrente ovvero ordinaria;

- j) è consentita la partecipazione al bando anche ai soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero ai soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
2. I soggetti che **dichiarano “ISE zero”**, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo per il quale richiedono il contributo devono **allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa**
    - autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare;  
Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF è necessario presentare attestazione di tali entrate.
  3. I soggetti possessori di Attestazione ISEE, in corso di validità senza omissioni e difformità, il cui valore ISEE sia **non superiore** ad € 35.000,00 devono **allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa** la Dichiarazione dei Redditi 2020 (Redditi 2019) e la Dichiarazione dei Redditi 2021 (Redditi 2020) ai fini della verifica dell'effettiva perdita del proprio reddito IRPEF superiore ad 25% ovvero presentare una Attestazione ISEE “Corrente”.
  4. Il contributo integrativo del canone di locazione di cui al presente bando **NON può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale** (contributi per emergenza alloggiativa, scanso sfratto).
  5. L'erogazione del contributo integrativo del canone di locazione, a favore di soggetti i cui nucleo familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento di effettiva disponibilità dell'alloggio.
  6. E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto del soggetto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 3 lettere g) ed h) della L.R. 2\2019;
  7. Tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente bando devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi, pena la decadenza dal beneficio.

## **Articolo 2. Nucleo Familiare.**

1. Ai fini del presente bando il nucleo familiare di riferimento è quello risultante dalle indicazioni di cui al DPCM 159\2013 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 3. Reddito di riferimento.**

1. I valori ISEE assunti a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti da una Attestazione in corso di validità calcolati secondo i criteri di cui al DPCM 159\2013 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 4. Canone di locazione di riferimento.**

1. Il canone di locazione assunto a riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, ovvero depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. In alternativa alle registrazioni annuali del contratto, il proprietario deve avere aderito alla disciplina della “cedolare secca”.
2. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone di locazione da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### **Articolo 5. Termini e modalità di presentazione delle domande.**

1. Le domande di partecipazione al presente bando, pubblicato e valido **dal 15\10\2021 al 04\11\2021 compresi**, dovranno essere presentate all'Ufficio Politiche Sociali del proprio comune di residenza.
2. La domanda di partecipazione al bando potrà essere presentata solamente secondo le **modalità indicate nella pagina dedicata sul sito istituzionale dell'ente.**
3. Le domande dovranno essere compilate unicamente su modulistica appositamente predisposta dall'ente e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate al Comune di residenza unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445\2000).
4. La sottoscrizione della domanda, include la concessione del consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196\2003 aggiornato ed integrato con d.lgs. 101\2018).
5. La **consegna della domanda**, per tutte le modalità previste, dovrà avvenire **ENTRO e NON OLTRE le ore 12.30 del giorno 04\11\2021.**

#### **Articolo 6. Documentazione.**

1. Al momento di presentazione della domanda, è obbligatorio essere in possesso dell'Attestazione ISEE 2021 ovvero in alternativa della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
2. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445\2000, i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445\2000.
3. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - copia di un documento d'identità del richiedente;
  - titolo di soggiorno per i cittadini provenienti da paesi terzi;
  - copia del contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione;

- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale ovvero della dichiarazione del proprietario dell'immobile di adesione alla disciplina della "cedolare secca"; comunicazione attestante l'aggiornamento del canone secondo l'indice ISTAT ovvero altra documentazione atta a dimostrare l'importo del canone applicato;
  - almeno una ricevuta di attestazione di pagamento di una mensilità del contratto di locazione, corredata da marca da bollo del valore di € 2,00 se trattasi di ricevuta cartacea rilasciata dal locatario;
  - per quei soggetti richiedenti in possesso di Attestazione ISE pari a zero ovvero inferiore al canone di locazione, l'autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare;
  - per quei soggetti richiedenti che in possesso di Attestazione ISEE il cui valore sia non superiore ad € 35.000,00, la Dichiarazione dei Redditi 2020 (Redditi 2019) e la Dichiarazione dei Redditi 2021 (Redditi 2020) ai fini della verifica dell'effettiva perdita del proprio reddito IRPEF superiore ad 25%;
  - documentazione attestante il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale è richiesto l'eventuale accredito del beneficio.
4. La mancata presentazione anche di un solo elemento della documentazione richiesta comporta la decadenza dal relativo beneficio senza ulteriori avvisi.

#### **Articolo 7.**

##### **Formazione della graduatoria e validità.**

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande concorrenti, verificandone completezza, regolarità e rispondenza al contenuto del presente bando di concorso. Il Comune formulerà due graduatoria: una provvisoria e successivamente una definitiva.
2. La graduatoria sarà articolata in due fasce: FASCIA "A" e FASCIA "B". I concorrenti ammessi saranno inseriti nella rispettiva fascia di appartenenza secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza derivante dal rapporto canone di locazione/ISE.
3. La graduatoria provvisoria, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano eventualmente conseguito la stessa percentuale d'incidenza canone di locazione/ISE, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune **dal 11\11\2021 al 18\11\2021**.
4. Contro la graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso, tramite domanda indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, entro lo stesso termine per la pubblicazione della graduatoria provvisoria. Le istanze potranno essere consegnate all'Ufficio dei Servizi Sociali ovvero inviate a mezzo posta tramite raccomandata A/R. Si precisa che nel caso di invio a mezzo posta si considereranno regolari le istanze pervenute all'Ufficio dei Servizi Sociali **ENTRO le ore 12.30 del giorno 18\11\2021**.
5. Trascorso il termine di tempo per la pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà approvata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune **dal 25\11\2021 al 04\12\2021**. La graduatoria definitiva è valida fino al 31\12\2021.
6. Il sorteggio di cui al comma 2 del presente articolo avverrà per estrazione casuale dei numeri di protocollo corrispondenti alle pratiche da sorteggiare, alla presenza di due testimoni. Dell'estrazione sarà redatto apposito verbale, che rimarrà agli atti d'ufficio.

#### **Articolo 8.**

##### **Entità del contributo.**

1. L'erogazione del contributo sarà attuata nei limiti delle risorse disponibili e con le precisazioni di cui al comma 4 del presente articolo, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria comunale definitiva.
2. Il contributo teorico è così calcolato:

- per la **FASCIA “A”**, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque non superiore ad € 3.100,00;
  - per la **FASCIA “B”**, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque non superiore ad € 2.325,00.
3. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
  4. I comuni si riservano la facoltà, all'atto dell'assegnazione definitiva delle risorse da parte della Regione Toscana, di destinare una parte delle stesse alla Fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia attribuito un contributo a tutti i soggetti della Fascia “A” non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.
  5. **Il contributo erogato NON può essere INFERIORE ad € 200,00.**
  6. Il contributo teorico spettante, calcolato ai sensi del comma 2 di quest'articolo, **non è cumulabile** con la quota di sostegno alla locazione del Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza percepito nello stesso arco temporale cui fa riferimento il presente bando. Successivamente all'erogazione del contributo il Comune trasmette all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza per la quota destinata al sostegno alla locazione.
  7. In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, i Comuni si riservano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti ed effettuare una redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.
  8. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

#### **Articolo 9.**

#### **Modalità di erogazione del contributo e presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione.**

1. Il Comune provvede al pagamento del contributo in una unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, successivamente all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione.
2. I richiedenti, **a pena di esclusione**, dovranno **presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativamente all'anno 2021, entro il 31 gennaio 2022, nonché copia della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione, se scaduta successivamente alla presentazione dell'istanza, con l'esclusione del caso previsto dall'art. 4, comma 2 del presente bando. In alternativa alla registrazione annuale sarà richiesta copia della dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'immobile per l'adesione alla disciplina della “cedolare secca”.**
3. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone annuale formale diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:
  - per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
  - per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
5. Le economie derivanti da perdite, modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici

comunali, restano nella disponibilità dell'ente fino all'esaurimento di entrambe le Fasce "A" e "B".

### **Articolo 10. Casi particolari.**

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato, da presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio 2022.
2. Nel caso in cui un soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo dopo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
3. In caso di morosità i contributi integrativi destinati al conduttore saranno erogati al locatore interessato a totale o parziale sanatoria della morosità medesima. In tal caso il locatore dovrà certificare l'entità del debito entro il 31 gennaio 2022 ed, a seguito dell'erogazione del contributo, dovrà attestare l'avvenuta sanatoria con apposita dichiarazione.

### **Articolo 11. Autocertificazione, controlli e sanzioni.**

1. Ai sensi del D.P.R. 445\2000 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.
2. Le amministrazioni si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza eventuali pratiche per le quali si ritenga utile una più attenta e scrupolosa valutazione.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. 445\2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sarà denunciato alle autorità competenti e sarà sottoposto alle sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445\2000). L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

### **Articolo 12. Trattamento dei dati personali.**

1. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti della persona. Ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. 2016\679 il Comune di Vernio, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: i dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano i seguenti dati identificativi
  - cognome e nome;
  - data e luogo di nascita;
  - indirizzo di residenza;

- dati relativi ad un documento d'identità;
  - dati economici;
  - dati di contatto (telefono, cellulare, mail).
2. I dati raccolti, trattati in quanto necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione ed uso. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
  3. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
  4. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.